



COMUNE DI POLAVENO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15 novembre 2018

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle associazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni ed accordi.
2. Il Volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ART. 2 PRESTAZIONE

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. È una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà e utilità sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

ART. 3 REQUISITI RICHIESTI

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di Polaveno;
 - b) età non inferiore a 18 anni;
 - c) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
 - d) per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

ART. 4 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI

1. È istituito presso l'Ufficio Segreteria il Registro dei Volontari Civici, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale.
2. Il registro dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo pretorio on line sul portale del Comune di Polaveno e la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono affidati all'Ufficio Segreteria.

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto al Registro Comunale dei Volontari Civici.
2. Al Registro comunale dei Volontari Civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti e che abbiano presentato regolare domanda.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Segreteria.
4. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
5. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall'Ufficio Segreteria, che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione al Registro, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
6. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

ART. 6 – BANDO

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'Ufficio Segreteria pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.

ART. 7 COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

ART. 8 RIMBORSI SPESE

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività prestata; tali spese devono essere documentate.
3. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000.

ART. 9 RINUNCIA E REVOCA

1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando l'Ufficio Segreteria con preavviso di 10 giorni;
2. L'amministrazione può revocare l'incarico di volontario in caso di accertata inadempienza o per irregolarità riscontrate.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.